

Regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici

Indice

- Articolo 1.** Ambito di applicazione
- Articolo 2.** Esclusioni
- Articolo 3.** Soggetti beneficiari
- Articolo 4.** Criteri per la concessione dei vantaggi economici
- Articolo 5.** Forme e modalità di concessione dei contributi e/o vantaggi economici
- Articolo 6.** Forme e modalità di concessione: avviso pubblico preventivo
- Articolo 7.** Forme e modalità di concessione: avviso ad opponendum
- Articolo 8.** Forme e modalità di concessione: bando pubblico
- Articolo 9.** Domanda di concessione dei contributi e/o vantaggi economici
- Articolo 10.** Modalità di erogazione dei contributi e spese ammissibili
- Articolo 11.** Obblighi dei beneficiari e decadenze
- Articolo 12.** Anticipazione quota contributi
- Articolo 13.** Patrocinio
- Articolo 14.** Forme e modalità particolari per la concessione di contributi nell'ambito di accordi tra pubbliche amministrazioni o tra pubblica amministrazione e privati.
- Articolo 15.** Disciplina finale e transitoria

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 8 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., stabilisce i criteri e le modalità per la concessione, da parte del Comune di Ancona, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi economici di qualunque genere ed in qualunque modo nominati, compresi quelli indiretti quali, a titolo meramente esemplificativo: patrocinio, prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

2. I predetti vantaggi potranno essere concessi dall'Amministrazione comunale per favorire lo svolgimento di attività, iniziative, progetti, eventi, manifestazioni, programmi - di seguito tutti indicati con il termine omnicomprensivo "attività" - di informazione, formazione, organizzazione, promozione, aggregazione sociale ed ogni altro genere di intervento di interesse generale a vantaggio della collettività. Tali attività possono essere di carattere sostitutivo, complementare o integrativo di quelle istituzionali dell'Ente comunale, in ossequio al principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118 della Costituzione, ed essere in tal senso, pertanto, eventualmente rese anche in via continuativa, o consistere in attività specifiche, svolte in via occasionale, nell'ambito del territorio dorico.

3. Il campo di intervento del presente Regolamento riguarda l'individuazione del prevalente interesse pubblico, da valutare nel merito, in ordine ad attività in relazione alle quali le relative provvidenze sono ritenute idonee a promuovere e coordinare lo sviluppo della comunità dorica, curandone gli interessi.

4. Tali interessi, se valutati meritevoli per la comunità amministrata, potranno essere promossi tramite contributi ed altre valorizzazioni da parte del Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i settori di intervento, singolarmente o cumulativamente intesi, possono essere i seguenti:

- a) studio ed istruzione;
- b) cultura;
- c) sport;
- d) tempo libero e ricreazione;
- e) turismo;
- f) ecologia ed ambiente;
- g) valorizzazione dell'immagine del territorio;
- h) prevenzione e promozione sociale;
- i) pari opportunità;
- j) sviluppo e promozione economico-occupazionale del territorio;
- k) interventi legati a cause di forza maggiore che hanno colpito il territorio comunale in modo generalizzato o puntuale.

5. L'Amministrazione comunale potrà contribuire con le più diverse modalità, non solo finanziarie; le forme di contribuzione, potranno consistere in vantaggi di natura patrimoniale, non patrimoniale, materiali, immateriali, comunque denominati. Tali

vantaggi oggetto di contribuzione devono essere suscettibili di valutazione economica e devono corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del beneficiario. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo posso consistere in:

- provvidenze simboliche: consistono nella concessione del patrocinio comunale.
- provvidenze tecniche: concessione della possibilità di utilizzare spazi, locali, sale, arredi, strutture, impianti, attrezzature ed in generale beni mobili ed immobili comunali dietro versamento di un canone ridotto o a titolo gratuito. In ogni caso il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo ed assume la qualità di custode ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
- provvidenze finanziarie: concessione di contributi di tipo economico, diretti ed indiretti.
- provvidenze miste: tipologie di cui sopra variamente combinate.

6. Il Comune, con adeguata motivazione, potrà anche intervenire, anche di propria iniziativa, per ristorare (equamente, in tutto od in parte, in modo proporzionale e nei limiti della sostenibilità finanziaria) soggetti privati (singoli, associati, societari, imprese, enti di qualsiasi natura giuridica etc.), che abbiano subito grave pregiudizio in conseguenza di eventi di tipo eccezionale verificatisi in occasione di:

- a) calamità naturali quali ad esempio terremoti, eventi catastrofici, dissesti idrogeologici, emergenze sanitarie o ambientali, disastri di qualsiasi genere, atti vandalici efferati;
- b) attività, anche lecite, della Pubblica Amministrazione, comunque pregiudizievoli per i privati. Si tratta, esemplificativamente, di svolgimento di attività di pubblico interesse (lavori pubblici, manutenzioni, attività di miglioramento e valorizzazione di SIEG, forniture pubbliche e casi analoghi) che possano incidere negativamente e/o comportare pregiudizi alle diverse attività dei privati e dei cittadini, anche a causa dei possibili ritardi, modifiche o cambiamenti che si verifichino nel corso dello svolgimento dei compiti istituzionali del Comune;

La casistica di cui al presente comma è meramente esemplificativa e non esaustiva.

7. In ordine a contributi collegati a provvidenze tecniche immobiliari si applica il Regolamento del Patrimonio comunale (vigente, modificato, integrato, sostituito) e, per quanto compatibile, il presente Regolamento ove necessario.

Articolo 2 Esclusioni

1. Il presente Regolamento non si applica:

- a) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune di Ancona nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, regolati da altre fonti o provvedimenti;

- b) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Ancona a titolo di corrispettivo nell'ambito di rapporti di natura pattizia e sinallagmatica, comunque denominati.
 - c) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a specifiche materie e ambiti disciplinati da disposizioni unionali, statali, regionali e settoriali.
2. E' consentito lo svolgimento di attività in co-organizzazione con il Comune in virtù della loro rilevanza per la comunità locale e per la stretta correlazione con gli obiettivi ed i programmi dell'Amministrazione Comunale. Quando il Comune, pur avvalendosi di un'associazione per la realizzazione di un'iniziativa, rivesta il ruolo di soggetto organizzatore o co-organizzatore della manifestazione stessa, trovano applicazione solo i principi di cui al presente Regolamento.
3. Sono escluse dai benefici iniziative e attività promosse da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali.
4. Per quanto concerne la disciplina dei vantaggi da erogarsi nel settore dei servizi sociali si applica la specifica regolazione di settore, ove presente, fatta salva l'applicabilità del presente Regolamento in quanto compatibile.

Articolo 3 **Soggetti beneficiari**

1. Ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2, possono beneficiare dei vantaggi economici diretti ed indiretti:
- a) pubbliche amministrazioni, enti e soggetti pubblici in genere;
 - b) associazioni, comitati, fondazioni, enti del terzo settore ed altri soggetti privati operanti senza scopo di lucro aventi sede o che comunque svolgano l'attività sostenuta all'interno del territorio comunale;
 - c) soggetti privati, anche aventi scopo di lucro, esclusivamente per lo svolgimento di attività specifiche, prive di finalità lucrativa, di particolare rilevanza in ordine al beneficio sociale, alla reputazione, al prestigio ed alla visibilità della città di Ancona, con obbligo di previa presentazione di un progetto a sbilancio con successiva rendicontazione. Il Comune potrà coprire la quota in sbilancio fino ad un tetto massimo del 90% del medesimo.
2. Sono, inoltre, ammessi al sostegno anche specifici eventi (ad esempio turistici, culturali, artistici, promozionali, celebrativi, sportivi ecc.) proposti da soggetti privati - comunque operanti, anche con finalità di lucro - quando gli stessi eventi risultino, anche alternativamente:
- a. di particolare risonanza e rilevanza, preferibilmente in ambito nazionale e/o internazionale;
 - b. portatori di interesse pubblico in termini di oggettiva capacità attrattiva e/o di promozione e valorizzazione della città di Ancona.
3. Nei casi di cui al comma precedente il beneficio è concesso con deliberazione della Giunta comunale, previa valutazione del progetto/proposta, sentita la competente

Commissione consiliare; in caso di beneficio economico diretto, il quantum dovrà essere logico e proporzionato rispetto all'obiettivo di interesse pubblico da ottenere, oltreché compatibile con la situazione finanziaria del Comune.

4. Il Comune di Ancona potrà inoltre stabilire di destinare contributi, in parte corrente o in conto capitale, alle micro, piccole e medie imprese, così come definite ai sensi della normativa europea, diretti a:

- a) favorire la ripresa economica a seguito di eventi straordinari ed eccezionali o imputabili al Comune (anche per fatto lecito) verificatisi nel territorio comunale, che abbiano causato danni a cose e al patrimonio delle imprese, ovvero prevenire o limitare le conseguenze degli stessi attraverso l'adozione di opportune misure di prevenzione;
- b) favorire, in modo totalmente pubblico o misto pubblico-privato, il miglioramento dei servizi alla cittadinanza, la valorizzazione estetica, la riqualificazione dell'arredo e di immobili pubblico-privati, la salvaguardia e promozione dell'ambiente, il decoro urbano, centrale e periferico, la valorizzazione di categorie di attività economiche attraverso progetti e/o interventi promossi e/o coordinati dall'Amministrazione Comunale.

5. Per quanto concerne l'assegnazione dei contributi e vantaggi alle imprese ai sensi del comma che precede, occorre tener conto dei seguenti parametri di proporzionalità, rispettivamente:

- **Per gli interventi di cui alla lett. a):** gravità e estensione dei danni causati dall'evento straordinario e/o durata del disagio subito dalle imprese; tipologia, qualità e onere economico degli interventi;
- **Per gli interventi di cui alla lettera b):** coerenza degli interventi con la programmazione dell'ente, rispondenza alle iniziative promosse dall'amministrazione comunale per il miglioramento dei servizi ai cittadini in ordine a universalità, facile accessibilità, anche con riferimento al prezzo di fruizione, efficienza, qualità, effettiva sussidiarietà.

6. Le imprese in argomento dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- Iscrizione alla CCIAA;
- Regolarità contributiva.

7. Resta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4 **Criteri per la concessione dei vantaggi economici**

1. I contributi e gli altri vantaggi economici di cui all'art. 1 sono concessi, con valutazione dell'interesse pubblico, sulla base dei seguenti criteri quali-quantitativi, esposti secondo ordine di priorità:

- Livello di coerenza con le linee programmatiche e con gli atti di indirizzo generali o puntuali dell'Amministrazione;
- Grado di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;

- Livello del valore sociale o del beneficio per la comunità;
- Prestigio, visibilità, valorizzazione della reputazione cittadina in ambito locale, comunale, regionale, nazionale ed internazionale;
- Riconosciuto valore nell'ambito del settore di appartenenza (ad es. culturale, sportivo, ricreativo, educativo, ambientale ecc);
- Necessità di riequilibrio di situazioni di disuguaglianza o di intervento in contesti di disagio e fragilità nell'ambito del tessuto sociale e territoriale;
- Capacità organizzativa ed esperienza acquisita dal richiedente;
- Curriculum delle attività precedentemente svolte dal richiedente;
- Originalità e forme innovative di progettazione;
- Eventuale stretta proporzionalità del contributo richiesto rispetto al contenuto dell'attività ed all'interesse pubblico sotteso;
- Presenza di un preventivo di spesa dettagliato;
- Numero di soci/associati, del personale impiegato e degli utenti coinvolti;
- Numero dei potenziali beneficiari in ambito locale, comunale, regionale, nazionale ed internazionale;
- Gratuità o meno dell'iniziativa;
- Eventuali rendiconti di spesa ed entrata in riferimento a simili attività già precedentemente svolte;
- Livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- Presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri enti pubblici o privati;
- Presenza o meno di introiti derivanti da quote di iscrizione a corsi o iniziative formativi o dalla vendita di biglietti di ingresso o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati;

2. Ogni anno la Giunta può adottare generali o specifici o puntuali atti di indirizzo e programmazione volti ad individuare ambiti prioritari di intervento in relazione alle esigenze della collettività, alla luce dei quali effettuare le opportune valutazioni per l'erogazione dei contributi.

3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla valutazione nel merito dei sopra predeterminati criteri, i quali possono anche essere ulteriormente specificati a mezzo di generali o specifici o puntuali atti di Giunta, anche di indirizzo e programmazione, secondo valutazioni discrezionali e politiche.

4. L'effettiva osservanza dei criteri di cui al presente articolo e delle modalità di attribuzione di cui agli articoli successivi dovrà risultare dai singoli provvedimenti relativi alla concessione dei contributi, vantaggi e benefici di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

Articolo 5

Forme e modalità di concessione dei contributi e/o vantaggi economici

1. Le procedure per la concessione dei contributi e/o vantaggi economici cui il Comune può discrezionalmente ed alternativamente ricorrere sono le seguenti:

- a) Avviso pubblico preventivo, con scadenza a breve o lungo termine: in tal caso le contribuzioni sono erogate su impulso della Giunta, cui segue avviso a firma del Dirigente, istruttoria dell'Ufficio competente con relativa proposta di concessione di contributo e, infine, deliberazione di Giunta.
- b) Avviso *ad opponendum* successivo a richiesta di contributo: la richiesta viene effettuata su istanza privata, cui segue istruttoria dell'Ufficio ed avviso *ad opponendum* precedente o successivo alla deliberazione finale della Giunta.
- c) Bando pubblico: su valutazione discrezionale della Giunta può farsi ricorso a bando pubblico predisposto ed approvato dal Dirigente sulla base degli indirizzi e delle indicazioni dell'organo esecutivo, ferma restando la competenza dell'organo di gestione in ordine all'adozione del provvedimento attributivo finale.

L'art. 14 del presente Regolamento disciplina inoltre la concessione di contributi nell'ambito di accordi orizzontali tra pubbliche amministrazioni, accordi pubblico-privati ed accordi speciali ai sensi del D.lgs. 42/2004 T.U. Beni Culturali.

2. La concessione di contributi e/o vantaggi economici non ha mai natura competitiva o comparativa. Non si tratta di gara, comunque denominata, bensì di applicazione dei sopraindicati criteri e modalità cui il Comune di Ancona si attiene e che vengono resi noti tramite pubblicazione del presente Regolamento nel Sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione Amministrazione trasparente (salvo successive modifiche: Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Atti amministrativi generali).

Articolo 6

Forme e modalità di concessione: avviso pubblico preventivo

1. Ai sensi di quanto previsto ex art. 5, c. 1, lett. a), il Comune, su deliberazione della Giunta con atto generale o specifico o puntuale, può rendere note alla collettività, annualmente, infrannualmente o pluriannualmente, indicazioni per la presentazione di domande di contributo e/o vantaggio, mediante avviso pubblico preventivo con scadenza a breve o lungo termine, a firma del Dirigente competente.

2. Le domande pervenute saranno liberamente valutate dall'Ente nel limite degli stanziamenti di bilancio attuali e futuri e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento e potranno costituire la base programmatica, non vincolante, degli interventi dell'Amministrazione comunale.

3. Ricevute le richieste contributive, l'Ufficio effettua apposita istruttoria motivata e propone alla Giunta l'assegnazione dei vantaggi economici, comunque denominati, sulla base dei criteri di cui all'art. 4 del presente Regolamento o di altri criteri eventualmente determinati dalla Giunta e pubblicati ai sensi del c. 1.

4. La Giunta, su proposta motivata e completa dei pareri di cui all'art. 49 TUEL del Dirigente competente, delibera in ordine all'attribuzione del contributo/vantaggio dando mandato a quest'ultimo per l'esecuzione del deliberato.

Articolo 7

Forme e modalità di concessione: avviso ad opponendum

1. I soggetti di cui all'art. 3 possono far pervenire al Comune richieste spontanee di contributo/vantaggio economico che saranno liberamente valutate dall'Ente nel limite degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento.
2. Prima dell'erogazione del contributo, ove ritenuto opportuno su valutazione discrezionale dell'Ufficio, viene pubblicato sull'albo pretorio un avviso *ad opponendum* per almeno dieci giorni (riducibili alla metà in caso di urgenza) finalizzato a consentire a chiunque abbia interesse di proporre rilievi o osservazioni in qualunque modo denominate, che comunque non vincolano l'amministrazione in ordine alle proprie valutazioni discrezionali.
3. Il predetto avviso, ove adottato, deve essere pubblicato dopo l'istruttoria dell'Ufficio e, in via ordinaria, prima della deliberazione decisoria della Giunta comunale. E' fatta comunque salva la possibilità per il Dirigente competente di valutare, in relazione all'urgenza di provvedere o di altri motivi di pubblico interesse, che la Giunta comunale deliberi su proposta dell'Ufficio istruttore anche senza la previa pubblicazione dell'avviso. In tal caso la pubblicazione verrà effettuata successivamente all'avvenuta deliberazione quale forma di pubblicità e trasparenza e senza che l'avviso costituisca condizione di validità ed efficacia della deliberazione dell'organo esecutivo.
4. Successivamente alla deliberazione decisoria della Giunta comunale, al Dirigente competente l'esecuzione della volontà dell'organo esecutivo.

Articolo 8

Forme e modalità di concessione: bando pubblico

1. Il Comune, con atto di Giunta generale o specifico o puntuale, può discrezionalmente valutare di far emanare al Dirigente competente un bando pubblico con riferimento ad attività specifiche, indicandone i criteri, i contenuti qualificanti, essenziali, strategici e portanti, eventualmente anche alla luce delle linee programmatiche e degli atti di indirizzo della amministrazione. Ciò potrà avvenire, in modo finanziariamente sostenibile, sia nel limite dell'importo predeterminato nel PEG, sia con riferimento ad importi non ancora presenti nel PEG ma in corso di definizione tramite gli opportuni mezzi di programmazione finanziaria; in tale ultimo caso sarà necessario specificare che "il finanziamento è in corso di definizione" o altra formula equivalente.

2. Il bando completo dovrà poi essere predisposto nel dettaglio ed approvato con provvedimento dirigenziale. Esso dovrà contenere la descrizione dell'esigenza a cui si intende dare risposta, i soggetti a cui ci si rivolge, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità ed i criteri di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare, anche solo indicativo, del concorso economico che il Comune assumerà a proprio carico;

3. In via ordinaria il Dirigente competente provvederà autonomamente alla valutazione delle domande di contributo pervenute, secondo i poteri di cui all'art. 107 del TUEL; tuttavia, ove il Dirigente lo ritenga strettamente necessario, potrà costituire una commissione di esperti nel settore di riferimento, individuandone i componenti. Resta comunque in capo al Dirigente il provvedimento attributivo finale.

Articolo 9

Domanda di concessione dei contributi e/o vantaggi economici

1. Le domande firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente, il quale deve dichiarare di essere a conoscenza delle regole di cui al presente Regolamento e di quelle eventualmente indicate nell'avviso, devono pervenire alla Direzione comunale competente in base all'ambito di intervento su conforme modello.

2. La domanda possibilmente deve contenere:

- a) l'indicazione di luoghi, date e durata di svolgimento dell'attività, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
- b) il programma dell'iniziativa ed il relativo quadro economico, anche di massima e prognostico;
- c) una relazione illustrativa dell'attività dalla quale risultino le finalità di interesse pubblico che il richiedente intende perseguire ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione alla luce dei criteri di cui all'art. 4;
- d) l'entità, anche di massima, del contributo o il tipo di beneficio economico richiesto;
- e) atto costitutivo dell'organismo richiedente con allegato Statuto, ove esistente e non in disponibilità dell'Amministrazione.
- f) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia

3. La Direzione competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione; nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta o non conforme a quanto prescritto, il responsabile del procedimento prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine integrativo, decorso inutilmente il quale la richiesta di contributo viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

4. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo e/o del beneficio economico richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

Articolo 10

Modalità di erogazione dei contributi e spese ammissibili

1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Dirigente del Servizio competente entro 60 giorni dall'avvenuta presentazione documentazione di cui all'art. 11 c. 1, fatti salvi i casi di anticipazione previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il beneficiario risulti debitore, a qualsiasi titolo, del Comune, l'erogazione del contributo può essere sospesa fino a quando il debito non sia saldato. In alternativa, il contributo erogato può essere compensato, in tutto o in parte, con il credito vantato dall'amministrazione.
3. Sono ammissibili, ai fini dell'erogazione dei contributi, tutte le spese sostenute dal beneficiario direttamente collegate alla realizzazione dell'attività, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle per il personale esterno in relazione al tempo esclusivamente dedicato all'attività, per le attrezzature ed allestimenti, per materiali promozionali e pubblicazioni, per la locazione di sale, per traduzioni ed interpretariato, per acquisto di spazi pubblicitari. Sono inoltre ammissibili le spese di investimento e/o per beni durevoli necessarie per la realizzazione dell'attività.
4. Sono inammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo, i rimborsi spese forfettari o non corredati da specifica documentazione giustificativa.

Articolo 11

Obblighi dei beneficiari e decadenze

1. I soggetti beneficiari devono trasmettere al Comune di Ancona, a pena di decadenza ed entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività oggetto del contributo/vantaggio ricevuto:
 - a) la rendicontazione economica complessiva dell'attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente;
 - b) una relazione dettagliata sull'effettivo svolgimento della stessa e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - c) copia delle fatture quietanzate e dei documenti fiscali di spesa unitamente a dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, attestante che le medesime fatture non sono state e non saranno utilizzate per richiedere ulteriore sostegno o contributi ad altri enti pubblici o privati.
2. Resta la facoltà in capo al Responsabile del Procedimento di ammettere a contributo, nel limite massimo del 10% del valore della contribuzione, una rendicontazione sommaria di alcune tipologie di attività, tenendo conto della natura e dell'entità delle stesse e del contributo, purché le spese dichiarate e non documentate siano direttamente riconducibili all'attività sostenuta.
3. Decorso inutilmente il predetto termine di 90 giorni, l'Ufficio facente capo alla Direzione competente invia un sollecito con assegnazione di un termine ultimo di 10 giorni per

provvedere pena la definitiva decadenza dal contributo ed impossibilità, per il soggetto inadempiente, di ottenere contributi per l'anno successivo.

4. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività ed interventi per cui sono stati concessi: la conformità dell'attività svolta al programma ed al preventivo di spesa presentati costituisce condizione indispensabile per l'erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di modifica del predetto programma e del preventivo previa formale autorizzazione dell'amministrazione. Nel caso di realizzazione parziale o ove i costi reali risultino inferiori al preventivo, il sostegno finanziario del Comune potrà essere erogato e liquidato in maniera proporzionalmente ridotta, mentre interverrà decadenza dal contributo nel caso in cui l'attività per cui lo stesso è concesso non si sia svolta, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente motivati, documentati e formalmente riconosciuti ed autorizzati dall'ente.

5. E' fatto divieto dell'uso dello stemma istituzionale comunale, salvi i casi di patrocinio comunale o di iniziative realizzate in diretta collaborazione con l'Amministrazione.

6. Il beneficiario ha l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo e degli altri vantaggi economici da parte del Comune di Ancona e di apporre la dicitura "*con la sovvenzione del Comune di Ancona*", o altra formula equivalente, in maniera adeguatamente visibile, su atti, manifesti ed ogni altro materiale pubblicitario relativo alle attività svolte.

Articolo 12

Anticipazione quota contributi

1. In relazione ad attività di particolare rilievo, anche economico, o che per loro natura necessitino di anticipo, su espressa richiesta, il Dirigente del Servizio competente può erogare anticipatamente una quota del contributo assegnato funzionale alla copertura delle spese organizzative, artistiche e di comunicazione da sostenere in fase antecedente allo svolgimento dell'attività.

2. La predetta quota non può, di norma, superare il 20% dell'importo totale del contributo assegnato, salva diversa e motivata deliberazione della Giunta comunale la quale non potrà in ogni caso determinare una anticipazione superiore al 50% del contributo totale.

3. Nel caso di revoca del contributo, il Settore competente provvederà agli adempimenti necessari al recupero della somma eventualmente già erogata a titolo di acconto.

Articolo 13

Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale su domanda motivata degli interessati.
2. La concessione del patrocinio autorizza ed obbliga il richiedente ad utilizzare lo stemma ufficiale del Comune di Ancona e la dicitura "*con il patrocinio del Comune di Ancona*" o altra formula equivalente, rendendo lo stemma e/o la dicitura adeguatamente visibili su ogni atto, manifesto o materiale pubblicitario utilizzato con riferimento all'iniziativa sostenuta.
3. Il patrocinio comunale non comporta, di norma, alcun onere diretto per il bilancio dell'Ente. Esso può comportare gli effetti indiretti dovuti al mancato incasso conseguente al riconoscimento di provvidenze tecniche o miste e quelli conseguenti alla disciplina specifica in materia di affissioni e/o altra normativa speciale.
4. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente all'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

Articolo 14

Forme e modalità particolari per la concessione di contributi nell'ambito di accordi tra pubbliche amministrazioni o tra pubblica amministrazione e privati

1. Nel rispetto delle logiche di partecipazione e di semplificazione, negli accordi integrativi o sostitutivi del contenuto discrezionale del provvedimento di cui all'art. 11 L. 241/90 e negli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'art. 15 L. 241/1990, possono essere previsti contributi parziali, totali, a fondo perduto, per il perseguimento di interessi pubblici curati dal Comune, quale ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Le contribuzioni possono essere riconosciute in ordine allo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle conferite ai comuni con legge dello Stato e della Regione, purché adeguatamente esercitate, in modo sussidiario, attraverso attività concertate o concordate con soggetti privati, valorizzando l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Ferma restando l'applicabilità dei commi che precedono, il Comune di Ancona valorizza in particolare forme e modalità speciali per la concessione di contributi nell'ambito di accordi ai sensi del T.U. dei Beni Culturali di cui al D.lgs. 42/2004.
4. Nel rispetto dell'art. 112 c. 9 D.lgs. 42/2004 possono essere regolati, non solo in modo autoritativo, ma anche con modalità pattizio-convenzionale i finanziamenti contributivi in ordine a proprietà, gestione, attività generali, specifico-puntuali, di natura artistica in senso stretto o in senso lato, secondo logiche di adeguatezza e proporzionalità.

Articolo 15

Disciplina finale e transitoria

1. Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti nella delibera consiliare di approvazione.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento si applicano le disposizioni del regolamento precedente.
3. Per quanto non espressamente stabilito, si rinvia alla normativa sovranazionale, nazionale, regionale e locale vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia.